DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI DURATA TRIENNALE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI OCCORRENTI ALLA UOC CENTRO USTIONI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. EUGENIO DELL' ASL ROMA 2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA STIMATO PARI AD €317.728,50 (IVA ESCLUSA) PIU' €105.909,50 (IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO DI ANNI UNO.

COMPOSTO DA 7 LOTTI UNICI ED INDIVISIBILI

INDICE

PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 5
1.3 IDENTIFICAZIONE 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
2.1 DOCUMENTI DI GARA 6
2.2 CHIARIMENTI 7
2.3 COMUNICAZIONI 7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
3.1 DURATA 8
3.2 REVISIONE PREZZI 8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 12
6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 12
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 12
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 12
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. 12
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 12
7. AVVALIMENTO 13
8. SUBAPPALTO 14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE SOCIALI 15
10. GARANZIA PROVVISORIA 15
11. SOPRALLUOGO 17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
CAMPIONATURA 17
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 21
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 23
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 23
15.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 23
15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 24
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 24

16. OFFERTA TECNICA 25
17. OFFERTA ECONOMICA 26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 27
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 28
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 28
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 28
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 28
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 29
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 29
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 30
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 31
23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 32
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 33
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 34
27. ACCESSO AGLI ATTI 34
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare e dalla normativa 2016/679/UE (GDPR) e per gli adempimenti consequenziali alle disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. del 28/12/2006 n. 27.

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 3166 del 23.10.2026. questa Amministrazione ha deciso di affidare, ai sensi dell'art.71 del D.lgs 36/2023, la fornitura di durata triennale di dispositivi occorrenti alla UOC Centro Ustioni del Presidio Ospedaliero S. Eugenio dell'ASL Roma 2, per un importo complessivo a base d'asta stimato pari ad €317.728,50 (IVA Esclusa) più €105.909,50 (IVA Esclusa) per eventuale rinnovo di anni uno.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it. ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell' art. 71 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 co. 2 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

I luoghi di consegna della fornitura sono i Presidi Ospedalieri dell'A.S.L. Roma 2.

Codice NUTS ITI43.

La fornitura si compone di n. 7 lotti unici ed indivisibili. I relativi CIG sono acquisiti attraverso la piattaforma mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) di ANAC come indicato nell'apposita Sezione "*Lotti*" della Piattaforma e nell'***Allegato 1 - "Prospetto Lotti_CIG_CPV e Cauzioni Provvisorie"*** del presente Disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è la Sig.ra Debora Tinaburri email: procedure.acquisto@aslroma2.it.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di Programmazione, Progettazione, Affidamento ed Esecuzione, ai sensi dell'articolo 15 co.4 del Codice, è la Sig.ra Patrizia Colnago, email: procedure.acquisto@aslroma2.it

L'Azienda, con apposito atto deliberativo, nominerà il Direttore dell'Esecuzione. Il Responsabile unico del progetto, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e in conformità a quanto riportato in: *https://centraleacquisti.regione.lazio.it/supporto/per-le-imprese/manuali-per-le-imprese*

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato in: *https://centraleacquisti.regione.lazio.it/supporto/per-le-imprese/manuali-per-le-imprese* come indicato al punto 2.1 lett. e) del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e in conformità a quanto riportato in: *https://centraleacquisti.regione.lazio.it/supporto/per-le-imprese/manuali-per-le-imprese.*

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma STELLA di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center a ciò deputato al Numero verde: 06 997744 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 oppure inviando un'email al seguente indirizzo supporto.stella@regione.lazio.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara (GUUE telematico);
b) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1 - Prospetto Lotti_CIG_CPV e Cauzioni Provvisorie;
 - Allegato 2 - Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato 3 - Informazioni e Dichiarazioni d' Offerta Economica e relativo allegato:
 - Allegato 3.1 - Dettaglio di Offerta Economica (*lotti dal n.1 al n.7*);
 - Allegato 4 - Schema di Contratto (*per presa visione*) e relativo allegato:
 - Allegato 4.1 - Atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e relativo modulo allegato (*per presa visione*);
 - Allegato 5 - Patto d'Integrità (*per presa visione*);
 - Allegato 6 - Informativa Appaltatori ex art. 26 del D.Lgs. 81/08/DUVRI (*per presa visione*);
 - Allegato 7 - Dichiarazione di equivalenza CCNL;

Si precisa che gli allegati 4, 4.1 e 5 dovranno essere predisposti solo in sede di aggiudicazione e al momento della stipula del contratto e che l'accettazione del patto d'integrità è riportata nell'Allegato 2 al presente Disciplinare

c) Capitolato Tecnico e relativo allegato
d) Capitolato Speciale

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: *www.aslroma2.it >Sezione Bandi e Avvisi*,
- sulla Piattaforma ***https://stella.regione.lazio.it.*** e all'indirizzo:***https://centraleacquisti.regione.lazio.it/it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza*** all'interno del dettaglio del bando concernente la procedura di gara.

Il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma è consultabile al seguente link: ***https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese***

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **14** giorni ***prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e, comunque, entro il termine fissato nella Piattaforma, in via telematica attraverso l'apposita sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.***

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico nel termine indicato nella Piattaforma Telematica Stella, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'apposita Sezione *"Chiarimenti"* e sul sito istituzionale ***www.aslroma2.it >Sezione Bandi e Avvisi*** richiamando la procedura di che trattasi.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da n. 7 lotti unici ed indivisibili come da Allegato 1 al presente Disciplinare e meglio specificati nel Capitolato Tecnico.

Trattandosi di appalto avente a oggetto una fornitura senza posa in opera, i costi della manodopera di cui agli articoli 41, comma 14, e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 sono da considerarsi non applicabili.

Il CCNL di riferimento individuabile è il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio, codice CNEL/INPS H011.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato.

In merito a quanto sopra si dovrà **inserire nella documentazione amministrativa** una **dichiarazione di equivalenza** dettagliata ex art 11 in combinato disposto con l'Allegato I.01 del Codice dei Contratti di cui all'allegato 7 del presente Disicplinare di Gara (*Allegato 7 - Dichiarazione di equivalenza CCNL*)

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 al netto di Iva.
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
L'importo complessivo, pari a **€ 317.728,50** è al netto di Iva.
Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
Resta inteso che qualora le Aziende ritengano che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederanno alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il Contratto specifico.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi,la cui decorrenza sarà stabilita nel provvedimento di aggiudicazione e successivamente indicata alla stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione oppure nel corso dell'erogazione della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o Consip di affidamento della fornitura oggetto del presente appalto, l'A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di recepire il provvedimento regionale e, per tale motivo, l'Operatore Economico non potrà avanzare riserve e/o eccezioni né pretendere altro se non il pagamento delle prestazioni quantificate alla data di rescissione del contratto, avendo incondizionatamente accettato, con la firma dell'offerta, l'alea di tale condizione.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni in argomento superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'art. 60 comma 3 lettera b) D.lgs. 36/2023 "*gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati 90 delle retribuzioni contrattuali orarie*"
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla Produzione dell'Industria – ATECO 32.50.51 - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche, pubblicato da ISTAT.
In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula del contratto e quella disponibile nel mese antecedente la scadenza del Periodo di Rilevazione.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia all'art.60 del Codice
Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art.120, comma 10 del Codice: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o per il minor tempo necessario all'aggiudicazione di una nuova procedura.
L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 52.954,75** al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto.
Opzione di rinnovo ai sensi ed agli effetti dell'art.14 comma 4 del Codice:la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, di anno in anno, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante .
L'importo massimo stimato di tale opzione è pari a **€ 105.909,50** al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto.
Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione delle forniture analoghe finalizzate al completamento dell'appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€ 31.772,85** al netto di Iva.
Modifica dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 120, comma 3, del Codice: entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione delle forniture analoghe finalizzate al completamento dell'appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€ 31.772,85** al netto di Iva.
Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste per un un importo stimato complessivamente pari ad **€ 63.545,70**. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dall'art. 120 del Codice in termini di modifiche soggettive.
Clausola di rinegoziazione: la stazione appaltante si riserva di procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali qualora ricorrano una o più fattispecie di cui all'art. 9 comma 1 del Codice.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 603.684,15** al netto di Iva, come specificato nell'Allegato 1 del presente Disciplinare, che di seguito si riepiloga:
Tabella n.2

Importo complessivo a base di gara	€	317.728,50
Importo per l'opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art.120, co. 11 del Codice	€	52.954,75
Importo per l'opzione di rinnovo ai sensi ed agli effetti dell'art.14 co. 4 del Codice	€	105.909,50
Importo per Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, co. 6, del Codice	€	31.772,85
Importo per Modifica contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 120, co. 3, del Codice	€	31.772,85
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€	63.545,70
Valore globale stimato dell'appalto	€	**603.684,15**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.
Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.
Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
 L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione al singolo lotto ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.
Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

a) Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una

clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

b) **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (*Registro delle Imprese*) oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (*Albo delle Imprese Artigiane*) o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) **Iscrizione** a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente dell'attività oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requsiti di capacità economica e finanziaria

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non sono richiesti requsiti di capacità Tecnica e Professionali

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito **di cui al punto 6.1 lett a)** devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

b) Il requisito **di cui al punto 6.1 lett b)** deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non sono richiesti

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Non sono richiesti

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

b) Il requisito di cui al punto 6.1 lett b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 lett. a) solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltare.
Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice, le spese sostenute per la consegna, installazione e collaudo sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.
L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 del presente Disciplinare dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui al punto 6 del presente Disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.
Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.
Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.
L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto **è vietato**.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Come previsto dal comma 17, dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e come novellato dal D.lgs. 209/2024, in considerazione della complessità del presente appalto, **non è consentito il cd. subappalto a cascata.**

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto

9.1 SOVVENZIONI ESTERNE DISTORSIVE

Non applicabile

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo del lotto al quale si partecipa, e precisamente di importo meglio evidenziato nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita ai sensi dell'art.106 comma 2 e 3 del Codice, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BNL – Agenzia 21 Via tiburtina, 399 (codice sportello 6321) IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020, specificando la causale del versamento;

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.
La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
a) avere validità per **270** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
b) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Per tale procedura non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo stabilito secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata. Per le modalità si rinvia al seguente link: ***https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.***

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo l'importo descritto nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione tutta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

CAMPIONATURA

Per i lotti: **1,2,3,4**

è richiesto agli Operatori Economici offerenti, di inviare entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta la campionatura, a titolo gratuito dei prodotti offerti con chiara indicazione del nome della ditta e del nr. del LOTTO/I a cui si partecipa, composta da:

- **lotto 1: 1 pezzo per misura;**
- **lotto 2: 2 pezzi per tipologia;**
- **lotto 3: 2 pezzi;**
- **lotto 4: 2 pezzi per tipologia;**

al fine di accertare le performances e la puntuale corrispondenza del prodotto rispetto alle caratteristiche minime indispensabili richieste nel Capitolato Tecnico.

Si richiede per ogni prodotto offerto, una campionatura gratuita dotata dei requisiti di gara previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto sia per quanto riguarda il confezionamento e le etichette, congiuntamente ai plichi tecnici.

La campionatura, che rimarrà di proprietà dell'Azienda ASL Roma 2, dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento o da elenco descrittivo dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della Ditta offerente.
La mancata, incompleta o tardiva presentazione della campionatura richiesta secondo le modalità e i termini previsti, determinerà l'esclusione dalla gara.
In sede di valutazione, l'Azienda ASL Roma 2 appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature per eventuali prove tecniche aggiuntive.
Tutti gli oneri necessari per la dimostrazione quali trasporto, installazione consumabili e quant'altro, sono a totale carico della Ditta concorrente.
La campionatura va inviata alla Sede Legale dell'A.S.L. Roma 2, Ufficio Protocollo – Via M. Brighenti n. 23 - 00159 Roma – Ed. B.
Indicare sulla scatola l'oggetto di gara a cui si partecipa e la dicitura ***"Non Aprire" – Campionatura per la Gara d'appalto nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della fornitura di durata triennale di dispositivi occorrenti alla UOC Centro Ustioni del Presidio Ospedaliero S. Eugenio della A.S.L. Roma 2"*** all'attenzione della U.O.C. PROVVEDITORATO – A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via M. Brighenti n. 23 – 00159 Roma – P. Iva/Codice Fiscale 13665151000. Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Per i restanti lotti dove **non è prevista la presentazione di campionatura**, su esplicita indicazione della Commissione di Gara, le ditte concorrenti dovranno presentare i campioni dei prodotti eventualmente richiesti entro il termine fissato nella richiesta.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora meglio indicate nel Bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.
La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Stazione Appaltante per ogni singolo documento e rilevabili all'atto del caricamento in Piattaforma.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e quanto riportato nel seguente link: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.
L'"**OFFERTA**" è composta da:
A - Documentazione amministrativa;
B - Offerta tecnica;
C - Offerta economica;
L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata secondo le modalità previste dalla Piattaforma.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni amministrative e/o allegati al contratto sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione "*letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti equipollenti alle certificazioni richieste in gara*".
L'offerta vincola il concorrente per **270** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.
La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria,della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni.I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico utilizza la piattaforma STELLA e presenta la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore speciale, che dovrà contenere tutta la sotto elencata documentazione:

1. **Prospetto Lotti_CPV e Cauzioni** *(Allegato 1 al presente Disciplinare);*
2. **Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative** (*Allegato 2 al presente Disciplinare*) **comprensivo dei suoi allegati A e B debitamente compilati.** - *Nella compilazione dell'allegato in argomento si prega di mettere la "X" al posto dei "□" al fine di definire in modo chiaro ed inequivocabile la volontà della sottoscrizione dell'operatore economico*;
3. **Procura** *(Se del caso);*
4. **Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE-it)** da compilare direttamente sulla piattaforma telematica;
5. **Dichiarazioni** di cui al punto **6.1** (***Requisiti di idoneità professionale***);
6. **Pagamento del contributo ANAC di cui al punto 12** *(se dovuto)* **o dichiarazione se non dovuto per ciascun lotto a cui si partecipa;**
7. Garanzia Provvisoria di cui al punto **10:** nel caso di presentazione della garanzia fideiussoria verificabile telematicamente su piattaforma dell'emittente, occorre indicare nell' Allegato 2 al presente Disciplinare o con espressa dichiarazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo. Nello specifico:
 - ✓ **Link (URL):** L'indirizzo web del sito dell'emittente dedicato alla verifica delle polizze.
 - ✓ **Codici di accesso:** Il numero di polizza e il codice di verifica/autenticazione ("codice univoco" o "checksum") necessario per interrogare il database dell'emittente.
 - ✓ **Istruzioni:** Eventuali brevi passaggi se la procedura non è immediata (es. "Inserire il codice fiscale del contraente e il numero polizza nel portale indicato").
8. Documentazione in caso di **avvalimento** di cui al punto **15.4;**
9. Documentazione per i **soggetti associati** di cui al punto **15.5;**
10. Copia di tutta la documentazione amministrativa presentata per la partecipazione per ogni documento presentato sulla piattaforma, **adeguatamente oscurata nelle parti contenenti i dati personali e sensibili** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale e qualsiasi altra informazione che possa consentire l'identificazione diretta degli interessati) **e priva di allegate copie di documenti di identità**, al fine di garantire la protezione dei dati personali ai sensi delle normative vigenti.
 Le motivazioni alla base della segretazione di tali informazioni risiedono nella necessità di rispettare i principi di tutela della privacy e di evitare la divulgazione di dati personali di tutte le parti coinvolte nella procedura di gara prevenendo un utilizzo improprio o non autorizzato, non necessari ai fini della pubblicazione successiva ai sensi dell' art.36 comma 2. ***Al fine di agevolare la tempistica e la celerità degli adempimenti relativi a quanto previsto dal citato art. 36, si richiede la fattiva collaborazione dell'operatore economico nella trasmissione della suddetta documentazione già oscurata; la mancata presentazione di tale documentazione non è, in ogni caso, causa di esclusione.***
11. quant'altro richiesto nella documentazione di gara.

Resta inteso che nel rispetto del principio di piena continuità del possesso dei requisiti di partecipazione l'O.E., si impegna a produrre, senza ulteriore richiesta, ogni documentazione presentata in sede di partecipazione, la cui scadenza avvenga durante le operazioni di gara, e fino all'aggiudicazione, onde incorrere nell'sclusione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 del presente Disciplinare.
In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:
• se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del

2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

• se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La Stazione appaltante considera le esenzioni del pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente predispone il eDGUE-it, pubblicato da AgiD di cui alla Determina n. 164/2023 e secondo le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023 e s.m.i. compilando il modello presente sul portale S.TEL.L@. Il DGUE presente su S.TEL.L@, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "***Documentazione Amministrativa***".

Il Concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento, anche misto;

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

❑ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

❑ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

❑ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

❑ **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- ❑ **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ❑ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
 - ❑ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - ❑ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ❑ **Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**
 - DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
 - dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, secondo quanto riportato nell' *Allegato 2 - Domanda di Partecipazione e dichiarazioni integrative.*

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo quanto riportato al punto 13.2 a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del ***principio di equivalenza*** di cui all'articolo 79 del Codice e relativo allegato II.5

La suddetta documentazione tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Inoltre non è ammessa a pena di esclusione, la presentazione di prodotti "in alternativa" o in opzione.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Schede tecniche per ogni singolo riferimento che compone il Lotto, redatte in lingua italiana, riportanti il codice CND e, ove disponibile, il pertinente numero di repertorio, dalle quali dovranno essere deducibili tutte le caratteristiche tecniche e qualitative necessarie per la valutazione.
Ogni scheda dovrà obbligatoriamente indicare il riferimento del Lotto di cui al Capitolato Tecnico di gara. In caso di indisponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta o persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa.

b) Presentazione di **un'unica dichiarazione sottoscritta**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che contenga:
- l'indicazione puntuale delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, corredata da idonea motivazione circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali (Il concorrente a tal fine allega anche una copia dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico);
- l'attestazione di conformità dei beni alla Direttiva 93/42/CEE (D. Lgs. 46/97) e s.m.i., con indicazione dei codici CND e, ove disponibili, dei numeri di repertorio (RDM);
- la conferma che i prodotti rispettano le norme di sicurezza nazionali e comunitarie (UNI/EN/ISO) e il D.Lgs. 81/08, specificando infine se l'impresa agisce in qualità di produttrice o distributrice (indicando, in quest'ultimo caso, i riferimenti del produttore).

c) Copia dell'accluso "*Dettaglio di Offerta Economica*" (Allegato 3.1 al Disciplinare di Gara) **SENZA L'INDICAZIONE DEI PREZZI**, in formato Excel, che evidenzi dettagliatamente i dati espressamente richiesti nella riga di intestazione.

d) Copia conforme delle Certificazione CE per i prodotti offerti, ai sensi della Direttive CEE recepite dalla legislazione italiana e dal Ministero della Salute così come richiesto anche nel Capitolato Tecnico;

e) Servizio assistenza post marketing e indicazione di un contatto destinato al servizio;

f) Copia di tutta la documentazione tecnica richiesta alle lettere a) e c), per ogni documento presentato sulla piattaforma, **adeguatamente oscurata nelle parti contententi i dati personali e sensibili** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale e qualsiasi altra informazione che possa consentire l'identificazione diretta degli interessati) **e priva di allegate copie di documenti di identità**, al fine di garantire la protezione dei dati personali ai sensi delle normative vigenti.
Le motivazioni alla base della segretazione di tali informazioni risiedono nella necessità di rispettare i principi di tutela della privacy e di evitare la divulgazione di dati personali di tutte le parti coinvolte nella procedura di gara prevenendo un utilizzo improprio o non autorizzato, non necessari ai fini della pubblicazione successiva ai sensi dell' art.36 comma 2. ***Al fine di agevolare la tempistica e la celerità degli adempimenti relativi a quanto previsto dal citato art. 36, si richiede la fattiva collaborazione dell'operatore economico nella trasmissione della suddetta documentazione già oscurata; la mancata presentazione di tale documentazione non è, in ogni caso, causa di esclusione.***

g) Ogni altra informazione di natura tecnica eventuale.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di cui al punto 13.2, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta economica firmata

secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) **Dichiarazione d'Offerta Economica** (*Allegato 3 al presente Disciplinare*) in formato .pdf sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante dell'Impresa ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.
Devono essere espressi, tra l'altro pena esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.108 comma 9 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) **Dettaglio Offerta Economica** in formato .xls (*Allegato 3.1 al presente Disciplinare*);
Devono essere compilati, in tutte le sue parti, il/i foglio/i dell'Allegato 3.1 al presente Disciplinare al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

c) **Giustificativi** relativi alle voci di prezzo e di costo. **La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione**

d) Copia di tutta la documentazione economica richiesta alle lettere a) e c), per ogni documento presentato sulla piattaforma, **adeguatamente oscurata nelle parti contententi i dati personali e sensibili** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale e qualsiasi altra informazione che possa consentire l'identificazione diretta degli interessati) **e priva di allegate copie di documenti di identità**, al fine di garantire la protezione dei dati personali ai sensi delle normative vigenti.
Le motivazioni alla base della segretazione di tali informazioni risiedono nella necessità di rispettare i principi di tutela della privacy e di evitare la divulgazione di dati personali di tutte le parti coinvolte nella procedura di gara prevenendo un utilizzo improprio o non autorizzato, non necessari ai fini della pubblicazione successiva ai sensi dell' art.36 comma 2. ***Al fine di agevolare la tempistica e la celerità degli adempimenti relativi a quanto previsto dal citato art. 36, si richiede la fattiva collaborazione dell'operatore economico nella trasmissione della suddetta documentazione già oscurata; la mancata presentazione di tale documentazione non è, in ogni caso, causa di esclusione.***

Ai fini dell'aggiudicazione, verrà preso in considerazione il prezzo complessivo triennale, che si intenderà comprensivo delle spese di imballo, di smaltimento degli involucri, con la sola esclusione dell'IVA, la cui aliquota dovrà essere comunque precisata, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

Si precisa che l'importo inserito sul Sistema STELLA nella scheda di caricamento Lotti, al campo "prezzo offerto per UM IVA esclusa", dovrà corrispondere all'importo complessivo biennale IVA esclusa indicato nell'Allegato 3.1 – "Dettaglio Offerta Economica" al presente Disciplinare.

In caso di discordanza tra i suddetti importi, verrà preso in considerazione l'importo complessivo dell'offerta di cui all'***Allegato 3.1*** al presente Disciplinare.

Le offerte presentate dalle Imprese si intendono irrevocabili.

Non saranno ammesse offerte per quantità parziali, indeterminate o pervenute oltre il termine prescritto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Non è ammessa a pena di esclusione dall'intero Lotto di gara, la presentazione di prodotti "in alternativa" o in opzione

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, commi 2 e 4 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'***Allegato 1*** del Capitolato Tecnico, per ogni singolo lotto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **36 per 70 punti** ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Codice.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

Il concorrente, nel caso in cui consegua, un punteggio inferiore alla predetta soglia, **non sarà ammesso alla fase successiva della gara.**

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio riservato alla qualità (Max punti 70), verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice per ogni Lotto, sulla base di quanto emergerà dalla valutazione **qualitativa,** della documentazione presentata dalle concorrenti, in ordine ai parametri meglio evidenziati nell' ***Allegato A - Tabella Criteri di Valutazione*** del Capitolato Tecnico, per ogni singolo lotto.

Per ogni criterio costituente la qualità, la Commissione attribuirà ad ogni riferimento del lotto, un coefficiente secondo la seguente scala di valutazione:

ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLA COMMISSIONE	ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLA COMMISSIONE TRADOTTA IN COEFFICIENTE
INSUFFICIENTE	0
SCARSO	0,2
SUFFICIENTE	0,4
DISCRETO	0,6
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Le offerte tecniche che avranno conseguito un punteggio complessivo di qualità inferiore a 36/70 (soglia di sbarramento), saranno escluse e, pertanto, non ammesse alla fase successiva della gara.

Ove la Commissione giudicatrice non esprima un giudizio unanime per il criterio di che trattasi, si porvvederà a maggioranza dei voti ovvero, se necessario, alla media aritmetica dei punteggi assegnati dai singoli commissari risultanti dai coefficienti di valore correlati alla valutazione qualitativa.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito (Max punti 30) al valore assoluto, mediante la seguente formula:

$P = Pmax * (Vmin\,off\,/\,Voff)$ **(leggi** $VminOff$ **diviso** $Voff$**)**

dove:

$Pmax$ corrisponde al Punteggio massimo;

$Voff$ corrisponde al valore offerto;

$VminOff$ corrisponde al valore minimo offerto.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito nel punto 18.1, ad ogni elemento qualitativo dando luogo ai punteggi definitivi pre-riparametrazione.
Il punteggio complessivo della valutazione tecnica, non riparametrato, sarà determinato dalla somma dei predetti punteggi. A seguito del caricamento sulla Piattaforma dei punteggi definitivi attribuiti, il sistema procederà alla successiva riparametrazione, assegnando, al punteggio più alto, il massimo punteggio (70) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.
A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta viene convocata a mezzo della messaggistica della Piattaforma. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti sempre tramite la Piattaforma.
La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con apposito atto deliberativo, la A.S.L. Roma 2, successivamente alla scadenza di presentazione offerte, provvederà alla nomina del Seggio e della Commissione giudicatrice di gara.
Il RUP o il Seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

d) redigere apposito verbale.

All' esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad:

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
b) predisporre il prospetto di ammissione/esclusione da pubblicare sulla piattaforma telematica sez. *Esiti e pubblicazioni* nonché sulla sezione *Bandi e avvisi* del sito Amministrazione trasparente aziendale;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto dapprima, in seduta pubblica virtuale, ad aprire le buste tecniche per verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta negli atti di gara e, successivamente, in una o più sedute riservate, esamina e valuta le offerte presentate dai predetti concorrenti assegnando i relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio che verrà indicato in Piattaforma. La richiesta sarà effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che viene collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste al punto 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

L'Ente appaltante, per comprovati motivi, si riserva la facoltà, dandone comunicazione alle Ditte concorrenti, di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di aggiudicazione parziale, sospensione, annullamento e revoca della procedura che, potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
La A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di:
- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 1 del Codice;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel qual caso l'ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero,
- di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione è disciplinata ed è condizionata all'atto deliberativo aziendale ed alla relativa stipula del contratto.
Eventuali contestazioni relative all'assegnazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice dovranno essere inoltrate in forma scritta tramite PEC, successivamente alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con l'ausilio dellla Commisione di gara o di una struttura ad hoc ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Si procederà contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, ***assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.***

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
La Stazione Appaltante, esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.
In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, e all'eventuale segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento del la garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Il contratto è stipulato non prima di **32 (trentadue) giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **60 (sessanta) giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, ***servizio e fornitura*** di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso apposita sezione dedicata della Piattaforma e comunicata agli interessati mediante la stessa.
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante Piattaforma. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante la stessa.
I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite la Piattaforma.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.
Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.
Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In conformità alla normativa vigente in materia, le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate alle Imprese concorrenti utilizzando la mail pec inserita all'interno della piattaforma telematica.

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla A.S.L. Roma 2 con sede in Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma quale titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente all'aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Base giuridica del trattamento si rinviene nell'essere lo stesso necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Il conferimento dei dati, che, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale contenzioso, verranno trattati sino alla conclusione della procedura e, per l'aggiudicatario, del successivo rapporto contrattuale, ha natura obbligatoria per contratto, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ad uffici pubblici, nonché, nei limiti di legge, agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) e possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre contattabile all'indirizzo dpo@A.S.L.roma2.it.

L'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nei termini sopra indicati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di pro-porre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Il R.U.P.
Sig.ra Debora Tinaburri